CH-3003 Berna, SG-DATEC

Berna, 7 luglio 2008 (*Stato 21 giugno 2012*)

Concessione per una radio OUC con mandato di prestazioni e partecipazione al canone

**rilasciata dal Dipartimento federale dell'ambiente,
dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC**

a **Radio Fiume Ticino SA
via Varenna 18
6600 Locarno**

visto gli articoli 38 e segg. della legge federale del 24 marzo 2006[1] sulla radiotelevisione (LRTV)

[1] RS **784.40**

Sezione 1: Diritti

Articolo 1 Oggetto

Conformemente alle disposizioni dell'ordinanza del 9 marzo 2007[2] sulla radiotelevisione (ORTV) il concessionario ha il diritto di diffondere un programma radiofonico locale/regionale nella regione Sopraceneri (zona di copertura n° 33 come definita al punto 4 dell'allegato 1 all'ORTV).

Articolo 2 Diffusione

[1] Il programma è diffuso nella zona di copertura via etere in standard analogico su frequenze OUC. Il concessionario può diffondere il suo programma senza alcuna modifica anche in standard digitale sulle frequenze OUC attribuitegli. I dettagli della diffusione, segnatamente la copertura della zona di diffusione mediante le tecniche di radiocomunicazione di cui al punto 3.3 dell'allegato 1 all'ORTV, si basano sulle disposizioni della concessione di radiocomunicazione rilasciata conformemente all'ordinanza del 9 marzo 2007[3] sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione.

[2] La diffusione su linea del programma nella zona di copertura avviene conformemente all'articolo 59 capoverso 1 lettera b LRTV (diritto d'accesso). Il concessionario può diffondere il suo programma radiofonico su linea anche al di fuori della sua zona di copertura.

Articolo 3 Partecipazione al canone

[1] Il concessionario ha diritto a una partecipazione al canone annua pari a 833'841 franchi[4]. Il DATEC verifica l'importo della partecipazione al canone di regola dopo cinque anni e, se del caso, lo aumenta o riduce.

[2] L'importo non può superare il 50 per cento delle spese d'esercizio del concessionario.

[3] Le spese d'esercizio sono definite conformemente all'articolo 5 dell'ordinanza del DATEC del 5 ottobre 2007 sulla radiotelevisione.[5] Devono essere giustificate sulla base del piano contabile dell'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM).

[4] L'UFCOM versa al concessionario l'80 per cento della quota di partecipazione al canone in quattro rate trimestrali sull'arco dell'anno corrispondente. Il pagamento del restante 20 per cento avviene durante l'anno successivo previa verifica del conto annuale presentato dall'emittente.

---

[2] RS **784.401**

[3] RS **784.102.1**

[4] Modifica delle quote di partecipazione al canone secondo la decisione del DATEC del 21 giugno 2012.

[5] RS **784.401.11**

[5] Se dal conto annuale presentato dal concessionario risulta che la quota di partecipazione al canone attribuitagli supera il 50 per cento delle sue spese d'esercizio, l'UFCOM provvede a ridurre proporzionalmente l'importo ancora da corrispondere oppure esige la restituzione della somma versata in eccesso.

Sezione 2: Obblighi

Articolo 4 Portata del mandato di prestazioni

[1] Se non diversamente stabilito dalla presente concessione, i dati concernenti la portata, il contenuto, il genere, l'organizzazione e il finanziamento del programma che figurano nel dossier di candidatura e nella relativa documentazione complementare sono determinanti e vincolanti.

[2] Il concessionario può limitare temporaneamente la fornitura delle prestazioni di cui al capoverso 1 e previste nella presente concessione unicamente previo consenso dell'UFCOM. Qualora si presentino circostanze che non consentono il rispetto dell'obbligo di prestazione definito nella candidatura e nella concessione, il concessionario è tenuto a comunicarlo immediatamente all'UFCOM per iscritto.

Articolo 5 Mandato di programma

[1] Il concessionario diffonde un programma radiofonico quotidiano che fornisce principalmente informazioni a carattere locale e regionale su questioni politiche, economiche e sociali e contribuisce a sviluppare la vita culturale nella zona di copertura.

[2] Durante l'orario di grande ascolto (nei giorni feriali 6.30-8.30, 11.30-13.30, 17.00-19.00) il concessionario garantisce che le informazioni locali e regionali da esso offerte:

a. trattino soprattutto questioni importanti in materia di politica, economia, cultura, società e sport;

b. tocchino temi variati;

c. riflettano la pluralità delle opinioni e degli interessi

d. permettano a persone e gruppi di persone diversi di esprimersi;

e. riflettano l'intera zona di copertura.

[3] Nell'ambito del suo mandato di prestazioni, il concessionario può rendere accessibili anche su Internet contributi relativi al programma aventi un rapporto temporale e tematico diretto con le trasmissioni.

Articolo 6 Garanzia della qualità

[1] Il concessionario redige un regolamento interno che disciplina la ripartizione dei compiti e le responsabilità nonché una carta dei valori fondamentali che descrive le misure da adottare per l'adempimento del mandato di prestazioni.

[2] Il concessionario impiega un numero sufficiente di giornalisti, al fine di adempiere adeguatamente il mandato di prestazioni conferitogli. Il rapporto tra numero di programmisti formati e personale in formazione deve essere di tre a uno.

[3] Il concessionario istituisce un sistema di garanzia della qualità che, per quanto riguarda la produzione di programmi editoriali, comprende almeno i seguenti elementi:

a. obiettivi e standard di qualità in materia di contenuto e forma (standard giornalistici, progetti di trasmissioni redazionali, ecc.);

b. processi consolidati che permettono di verificare periodicamente se gli obiettivi in materia di qualità sono raggiunti, meccanismi consolidati di prevenzione o concepiti per migliorare la qualità del programma (procedure di controllo, sistemi di feedback, ecc.);

[4] Il concessionario fa periodicamente valutare lo stato del suo sistema di garanzia della qualità da un'organizzazione esterna di sua scelta e riconosciuta dall'UFCOM. Il primo rapporto di valutazione, conclusioni comprese, deve essere presentato all'UFCOM alla fine di agosto 2009. I successivi rapporti vanno inoltrati ogni 24 mesi.

[5] Il concessionario presenta all'UFCOM in che modo intende applicare le misure a garanzia della qualità definite nel rapporto di valutazione. Il concessionario ottempera a quest'obbligo entro tre mesi a decorrere dall'inoltro del rapporto di valutazione.

Articolo 7 Condizioni di lavoro di categoria

[1] Il concessionario rispetta le prescrizioni in materia di diritto del lavoro e le condizioni di lavoro di categoria. Disciplina almeno il salario, l'orario di lavoro, le vacanze, la formazione e il perfezionamento dei suoi impiegati fissi e dei praticanti. Gli impegni presi dal concessionario nel suo dossier di candidatura devono essere rispettati.

[2] Se l'UFCOM svolge un'ampia indagine sulle condizioni di lavoro vigenti, su sua richiesta il concessionario è tenuto a fornire gratuitamente tutti i dati necessari alla definizione delle usuali condizioni di lavoro di categoria.

Articolo 8 Formazione e perfezionamento dei programmisti

[1] Il concessionario promuove la partecipazione dei suoi programmisti e praticanti ai corsi di formazione e perfezionamento specifici alla loro professione.

[2] Il concessionario indica nel rendiconto annuale le misure adottate per promuovere la formazione e il perfezionamento dei suoi programmisti e praticanti.

[3] Il concessionario presenta all'UFCOM, nell'ambito del rendiconto annuale, il preventivo riservato alla formazione e al perfezionamento esterni dei programmisti.

Articolo 9 Generi di trasmissione vietati

Al concessionario è vietata la diffusione dei seguenti contenuti e generi di trasmissione:

a. annunci riguardanti i radar;

b. giochi a premi che mirano unicamente a generare profitti e sono privi di contenuto editoriale;

c. pubblicità pornografica, in particolare per numeri di servizi a valore aggiunto a contenuto erotico e pubblicità per servizi erotici.

Articolo 10 Misure da adottare in situazioni di crisi e in caso di catastrofe

Il concessionario adotta le misure organizzative e tecniche necessarie a permettergli di adempiere al meglio il mandato di prestazioni anche in situazioni di crisi o in caso di catastrofe. Informa l'UFCOM delle misure adottate e dei dispositivi previsti.

Sezione 3: Disposizioni finali

Articolo 11 Durata

[1] Fatto salvo il capoverso 2, la presente concessione sostituisce quella del 22 dicembre 2004. Entra in vigore il 1° aprile 2009 o in data anteriore, se il concessionario decide di rinunciare anzitempo alla concessione precedente tramite dichiarazione scritta, ed è valida fino al 31 dicembre 2019.

[2] Fino al rilascio di una nuova concessione di radiocomunicazione, al più tardi il 31 marzo 2009, la diffusione del programma è disciplinata dall'articolo 2 capoverso 2 della concessione del 22 dicembre 2004.

[3] Se il concessionario non provvede ad avviare la programmazione entro 90 giorni dall'accertamento della disponibilità operativa della rete di trasmettitori ai sensi della concessione di radiocomunicazione, la presente concessione si estingue automaticamente.

Dipartimento federale dell'ambiente,
dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC

sig. Doris Leuthard

Doris Leuthard
Consigliera federale